

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Art. 44 D.Lgs.81/2015

VANTAGGI PER LE IMPRESE

Il contratto di apprendistato è un investimento sui giovani

L'impresa svolge un **importante ruolo formativo** nei confronti dei giovani:

- può formare i giovani da inserire in organico **secondo le proprie aspettative**, conoscerli e valutarli;
- partecipa al percorso di apprendimento dell'apprendista, per una **formazione più mirata ai fabbisogni professionali**;
- introduce **innovazione nei processi aziendali** grazie all'apporto di menti giovani maggiormente predisposte alle novità e ai cambiamenti.

Il costo del lavoro è notevolmente ridotto

La combinazione dei vantaggi retributivi e fiscali fa sì che il **contratto di apprendistato sia molto più conveniente** rispetto al normale contratto a tempo indeterminato.

→ **Sgravi contributivi e fiscali:**

Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro ridotta:

- per le imprese fino a 9 dipendenti: 3,11% il primo anno (1,5 +1,61 previsto dalla L. 92/2012), 4,61% (3+1,61) il secondo anno, e 11,61% (10+1,61) il terzo anno;
- per le imprese con più di 9 dipendenti l'aliquota contributiva complessiva è sempre del 11,61% (10+1,61); L'aliquota del 11,61% (10+1,61) viene mantenuta anche per i dodici mesi successivi in caso di consolidamento del contratto al termine dell'apprendistato.

→ **Vantaggi nella retribuzione:**

- possibilità di inquadrare l'apprendista fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio.

→ **Ulteriori vantaggi:**

- esclusione delle spese per la formazione dal calcolo dell'IRAP;
- esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti;
- al termine dell'apprendistato è possibile recedere dal rapporto senza giusta causa o giustificato motivo.